

Alessandro **AULETTA**

CODICE AMMINISTRATIVO

ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA

**IX EDIZIONE
2023-2024**


Neldiritto
Editore

1. Ambiente - a. L. 8 luglio 1986, n. 349

Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale (IMPATTO AMBIENTALE)⁽¹⁾⁽²⁾. (Estratto: Artt. 1-13 e 18)

⁽¹⁾ Con D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 sono state devolute alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia della tutela dell'ambiente dall'inquinamento, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato.

⁽²⁾ Vedi articolo 1, commi da 438 a 442 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 1 [Omissis]

Art. 2

1. Il Ministero esercita:

a) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici;

b) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) le funzioni già attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall'art. 102, numeri 1), 3), 4), 5) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità; nonché quelle previste al n. 7) dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanità ⁽¹⁾;

d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

[2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.] ⁽²⁾

3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma 2.

[4. Il Ministro dell'ambiente è membro del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA).] ⁽³⁾

5. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale.

6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque.

7. In particolare, fino alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di concerto con il Ministro dell'ambiente le funzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonché le funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto relativamente alla programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche.

8. Sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei piani di vincolo, delle riserve marine, di cui agli articoli 26, primo comma, e 27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono adottati con decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile.

10. Nell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, al comma terzo, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: “i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente”.

11. Nell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma quarto è sostituito dal seguente: “Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute”.

12. Nell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: “Il regolamento è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti”.

13. L'art. 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è soppresso.

14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'articolo 4 della L. 23 dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, è proposta al Presidente del Consiglio dei ministri dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

15. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore.

16. Sono adottati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470.

17. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'ambiente, adotta i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515.

18. Il Ministro dell'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le iniziative necessarie per l'adozione degli atti per i quali è previsto il suo concerto.

19. Il Ministro dell'ambiente partecipa al concerto per la predisposizione del piano nazionale per la protezione civile.

20. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con i Ministri interessati, predispone i piani nazionali di ricerca in materia ambientale e coordina la partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunità Europea.

⁽¹⁾ Lettera sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59.

⁽²⁾ Comma abrogato dall'articolo 297 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

⁽³⁾ Comma abrogato dall'articolo 1, comma 11, della Legge 24 giugno 2013, n. 71.

SOMMARIO ■ 1. Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente.

■ 1. **Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente.**

Non è fondata la q.l.c. dell'art. 58, comma 3, lett. d), d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, secondo cui al Ministro dell'ambiente compete identificare le "linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonché con riguardo all'impatto

ambientale dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali", censurato in riferimento all'art. 76 cost. L'art. 52 d.lg. n. 112 del 1998, richiamato a sostegno della denunciata lesione dei principi direttivi della legge di delega n. 308 del 2004, rappresenta una delle disposizioni d.lg. n. 112 del 1998 che può essere legittimamente superata dalla nuova normativa in riferimento a esigenze di esercizio unitario ai sensi dell'art. 118 cost. ■ *Corte Cost., 23 luglio 2009, n. 232*

Art. 3 - 12 [Omissis]

Art. 13

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide ⁽¹⁾.

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Comma modificato dall'articolo 17 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

⁽²⁾ A norma dell'articolo 4 della legge 3 agosto 1999, n. 265 le associazioni di protezione ambientale di cui al presente articolo, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune e alla Provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

SOMMARIO ■ 1. Legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste. ■ 2. Questioni di legittimità costituzionale.

■ 1. **Legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste.**

La legittimazione di una associazione ambientalista ad agire in giudizio deve valere non solo per la tutela degli interessi ambientali “in senso stretto”, ma anche per quelli ambientali “in senso lato”, comprendenti, cioè, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale, naturale nonché dei monumenti e dei centri storici, intesi tutti quali beni e valori idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico territoriale rispetto ad altri ■ *T.A.R. Sicilia-Palermo Sez. I, 23 settembre 2019, n. 2233*

Impregiudicato il criterio legale di legittimazione che la legge attribuisce agli enti a carattere nazionale iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 13 della l. 8 luglio 1986 n. 349, è possibile che il riconoscimento della titolarità dell'azione sia attribuito ad associazioni o enti esponenziali locali i quali perseguono statutariamente, in modo non occasionale, obiettivi di tutela di determinati interessi della collettività ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione pubblica che si assume lesa ■ *T.A.R. Toscana, Firenze Sez. II, 25 giugno 2018, n. 918*

Gli atti che costituiscono esercizio di pianificazione urbanistica, la localizzazione di opere pubbliche, gli atti autorizzatori di interventi edilizi, nella misura in cui possano comportare danno per l'ambiente, possono essere oggetto di impugnazione da parte delle associazioni ambientaliste, in quanto atti latamente rientranti nella materia “ambiente”, in relazione alla quale si definisce e perimetra la legittimazione delle predette associazioni ■ *T.A.R. Campania, Napoli Sez. VII, 03 maggio 2018, n. 2965*

Ai sensi degli artt. 13 e 18 L. 8 luglio 1986, n. 349 (che attribuiscono alle associazioni ambientaliste riconosciute, in via generale, la legittimazione processuale per la tutela degli interessi di cui le stesse risultano portatrici) sussiste sempre la legittimazione ad agire in capo a un organismo associativo con finalità ambientaliste avverso provvedimenti lesivi degli interessi diffusi o collettivi, perseguiti e protetti, tra i quali rientra quello ad un corretto rapporto con gli animali in genere e con gli addomesticati, in particolare ■ *T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 16 maggio 2017, n. 694*

Il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso - ove cioè non si sia in presenza di riconoscimenti ex lege per effetto dell'inclusione nell'elenco delle “associazioni di protezione ambientale riconosciute” ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 349/1986 - la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente ad associazioni/federazioni/comitati et similia, indipendentemente dalla loro natura giuridica, purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile

alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume lesa. Pertanto, la legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste deve essere apprezzata in presenza di tre requisiti tradizionalmente utilizzati al riguardo in giurisprudenza, rispettivamente relativi: a) alle finalità statutarie dell'ente, ovvero al perseguimento, in modo non occasionale, di obiettivi di tutela ambientale; b) alla stabilità del suo assetto organizzativo; c) nonché alla c.d. *vicinitas* rispetto all'interesse sostanziale che si assume lesa per effetto dell'azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l'ente esponenziale intende (recte: può essere ammesso ad) agire in giudizio. Occorre inoltre che il provvedimento che si intenda impugnare leda in modo diretto ed immediato l'interesse alla preservazione del bene ambiente ■ *T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 21 aprile 2016, n. 2025*.

I presupposti della legittimazione a ricorrere delle associazioni ambientaliste non iscritte nell'elenco di cui all'art. 13 L. 8 luglio 1986, n. 349 sono: il perseguimento non occasionale, secondo previsione statutaria, di obiettivi di tutela ambientale; l'adeguato grado di rappresentatività e stabilità; la vicinanza spaziale della fonte del paventato pregiudizio agli interessi protetti al centro principale dell'attività dell'associazione ■ *Cons. St. Sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2894*

La legittimazione delle associazioni ambientaliste di livello nazionale ad impugnare atti amministrativi in materia ambientale, che deriva direttamente dalla legge come si evince dal combinato disposto degli artt. 18, comma 5, e 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349, previa iscrizione nell'apposito elenco ministeriale, è valevole anche in relazioni ad atti non solo espressamente inerenti alla materia ambientale, quanto pure per quelli che incidono più in generale sulla qualità della vita in un dato territorio ■ *Cons. St. Sez. IV, 19 febbraio 2015, n. 839*

■ 2. Questioni di legittimità costituzionale.

Sono infondate le q.l.c. dell'art. 1, commi 757 e 758, l. 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), nella parte in cui, istituendo il fondo per il recupero della fauna selvatica, destinato a sostenere l'attività svolta nel settore dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 l. 8 luglio 1986 n. 349, prevede che, con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il ministro della salute, sono definite le modalità di utilizzo del fondo (comma 757) e che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a trasmettere al ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti nel rispettivo territorio e afferenti alle menzionate associazioni (comma 758), in riferimento agli art. 3,97,118,119 e 120 Cost. ■ *Corte Cost., 9 maggio 2022, n. 114*

Art. 14 - 17 [Omissis]

Art. 18

[1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.] ⁽¹⁾

[2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.] ⁽²⁾

[3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.] ⁽³⁾

[4. Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti

legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza.]⁽⁴⁾

5. Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

[6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.]⁽⁵⁾

[7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale.]⁽⁶⁾

[8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.]⁽⁷⁾

[9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.]⁽⁸⁾

[9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:

a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.]⁽⁹⁾

[9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.]⁽¹⁰⁾

⁽¹⁾ Comma abrogato dall'articolo 318, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

⁽²⁾ Comma abrogato dall'articolo 318, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

⁽³⁾ Comma abrogato dall'articolo 318, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

⁽⁴⁾ Comma abrogato dall'articolo 318, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

⁽⁵⁾ Comma abrogato dall'articolo 318, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

⁽⁶⁾ Comma abrogato dall'articolo 318, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

⁽⁷⁾ Comma abrogato dall'articolo 318, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

⁽⁸⁾ Comma abrogato dall'articolo 318, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

⁽⁹⁾ Comma aggiunto dall'articolo 114, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successivamente abrogato dall'articolo 318, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi D.M. 14 ottobre 2003.

⁽¹⁰⁾ Comma aggiunto dall'articolo 114, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successivamente abrogato dall'articolo 318, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi D.M. 14 ottobre 2003.

SOMMARIO ■ 1. Commissione di uno specifico reato a protezione dell'ambiente e relativa condotta generativa. ■ 2. Sussumibilità nella previsione dell'art. 2043 c.c. (e non dell'art. 18 della l. n. 349 del 1986).

■ 1. Commissione di uno specifico reato a protezione dell'ambiente e relativa condotta generativa.

La condotta generativa del danno ambientale, come configurata sia dall'art. 18 della l. n. 349 del 1986 che dall'art. 311 del d.lgs. n. 152 del 2006, non si identifica necessariamente nella commissione di uno specifico reato a protezione dell'ambiente, potendo la stessa consistere nella violazione di una qualunque prescrizione riferita ad attività umana da cui possa derivare un'alterazione di quest'ultimo, desumibile dall'insieme delle regole dell'ordinamento, tra le quali rientrano sicuramente quelle relative all'illecito aquiliano ed alla responsabilità derivante dall'esercizio di attività pericolose ■ *Cass. civ., Sez. III, 04 aprile 2017, n. 8662*

■ 2. Sussumibilità nella previsione dell'art. 2043 c.c. (e non dell'art. 18 della l. n. 349 del 1986).

In materia di danno ambientale, in relazione a fattispecie sussumibili "ratione temporis" nell'art. 2043 c.c. (e non nell'art. 18 della l. n. 349 del 1986), il comportamento idoneo ad integrare l'illecito consiste in una condotta dolosa o colposa di danneggiamento dell'ambiente (non richiedendosi anche la "violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge", secondo le previsioni della suddetta "lex specialis"), destinata a persistere sino a quando il suo autore mantenga - in base a libera determinazione, sempre reversibile - le condizioni di lesione ambientale, sicché la prescrizione del diritto al risarcimento decorre solo dalla cessazione di tale contegno, sia essa volontaria ovvero dipendente dalla perdita di disponibilità del bene danneggiato ■ *Cass. civ., Sez. III, 19 febbraio 2016, n. 3259*

Art. 19 [Omissis]

Ambiente – b. D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale. (CODICE DELL'AMBIENTE) (Estratto: Artt. 1-36, 238-318)

(1)(2)(3)(4)

(1) A norma dell'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, gli articoli da 4 a 52 dell'originaria Parte II sono stati abrogati e sostituiti dall'attuale Parte II, comprendente gli articoli da 4 a 36, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 4 del 2008.

(2) Nel presente decreto, a norma di quanto disposto dall'articolo 2, comma 31, del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, le parole “del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: “del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto”.

(3) Nel presente decreto, a norma di quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ovunque ricorrono, le parole “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio”, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”, le parole: “Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”, le parole “Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”, e la parola “APAT” è sostituita dalla seguente: “ISPRA”.

(4) In riferimento al presente decreto vedi: Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 21 marzo 2012 n. 42; Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 04 aprile 2012 n. 52; Circolare AGEA 15 maggio 2012 n. ACIU.2012.214; Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 14 febbraio 2013 n. 13.

PARTE I

Disposizioni comuni

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:
- nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
 - nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
 - nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
 - nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
 - nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

SOMMARIO ■ 1. Riparto di competenze tra Stato e Regioni. ■ 2. La nozione giuridica di ambiente. ■ 3. Nozione penalistica di bene paesaggistico.

■ 1. Riparto di competenze tra Stato e Regioni.

La disciplina della VAS — contenuta nel d.lg. n. 152 del 2006 in attuazione dei principi comunitari contenuti nella direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/Ce — attiene alla materia «tutela dell'ambiente» di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato. Specifici interventi del legislatore regionale sono ammessi nei soli casi in cui essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi di una competenza propria della Regione, fermo restando che tali interventi non possono giungere fino a invertire le scelte che il legislatore statale ha adottato in merito alla sottoposizione a VAS di determinati piani e programmi e che, in ogni caso, sono largamente condizionate dai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione. ■ *Corte Cost., 11 luglio 2014, n. 197*

Dalla giurisprudenza antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come “valore” costituzionalmente protetto che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale”, in

ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. ■ *Corte Cost., 26 luglio 2002, n. 407*

Il nuovo testo dell'art. 117 comma 2 lett. s) cost. il quale riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di “tutela dell'ambiente”, letto alla luce dell'intero quadro costituzionale, non vieta alle regioni di legiferare in una serie di materie connesse, nell'ambito però dei principi generali fissati dalla legge dello Stato. In particolare, rientra nella potestà legislativa regionale la disciplina delle attività industriali di per sé pericolose per l'ambiente. ■ *Corte Cost., 26 luglio 2002, n. 407*

In base alla giurisprudenza costituzionale il rapporto fra la legislazione nazionale e quella regionale in materia ambientale è nel senso che le regioni debbono rispettare la normativa statale, ma possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze livelli di tutela più elevati, sicché la disciplina nazionale rappresenta il livello adeguato uniforme e non riducibile. ■ *Cons. St., Sez. IV, 23 dicembre 2012, n. 9753*

■ 2. La nozione giuridica di ambiente.

La compromissione dell'ambiente (nella specie prodotta dall'accertata alterazione e distruzione della vegetazione e del suolo sbancato, nonché dalla provocata deviazione del corso delle acque) trascende il mero pregiudizio patrimoniale derivato ai singoli beni che ne hanno fatto parte perché il bene